



CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI

Piazza della Repubblica, 10 - tel. centr. 070/60221 e seg. 070/60222256 - fax 070/3481678

PRESIDENZA

VISTO
Il Presidente
D. L. 2007/10000

PROT. N. 13699 - TO-07 CIRCO.

Cagliari, 26 novembre 2007

OGGETTO Pratica n. 58/VQ/2007 - Integrazione alla circolare n. 13000/1999 e succ. mod. in tema di conferimento di uffici direttivi.

AL SIG. MAGISTRATO DI SORVEGLIANZA DI

NUORO

AL SIG. COMMISSARIO PER LA LIQUIDAZIONE DEGLI USI CIVICI

CAGLIARI

AL CONSIGLIO GIUDIZIARIO

IN SEDE

e, p.c.

AL SIG. PRESIDENTE DI SEZIONE ANZIANO
della Sezione Distaccata della Corte d'Appello di Cagliari in

SASSARI

AI SIGG. PRESIDENTI DEI TRIBUNALI ORDINARI DI

CAGLIARI LANUSEI NUORO ORISTANO SASSARI TEMPIO PAUSANIA

AI SIGG. PRESIDENTI DEI TRIBUNALI DI SORVEGLIANZA DI

CAGLIARI SASSARI

AI SIGG. PRESIDENTI DEI TRIBUNALI PER I MINORENNI DI

CAGLIARI SASSARI

TELEFAX

Trasmetto la nota del Consiglio Superiore della Magistratura prot. n. 24976/2007 del 23 novembre 2007 relativa all'argomento indicato in oggetto, con preghiera di portarla a conoscenza di tutti i magistrati in servizio nei rispettivi uffici.

Al Presidente di Sezione, ai Presidenti dei Tribunali ordinari, dei Tribunali di Sorveglianza e dei Tribunali per i Minorenni, i quali leggano per conoscenza, la sopra indicata nota non viene trasmessa perché già inviata direttamente dal C.S.M.

26 Nov. 2007

IL PRESIDENTE DELLA CORTE
(dott. V. Oliveri)

VISTO
Il Dirigente
D. L. 2007/10000

Roma	23/11/2007
Protocollo	110473/0007



*Consiglio Superiore della Magistratura
Comitato di Presidenza*

Dr. Grazia Maria Righi

Al PRESIDENTE della
Corte Costituzionale
ROMA

Al MINISTRO
della Giustizia
ROMA

Al PRIMO PRESIDENTE
della Corte di Cassazione
ROMA

Al PROCURATORE GENERALE
della Repubblica presso la
Corte di Cassazione
ROMA

Al PRESIDENTI
delle Corti di Appello
LORO SEDI

Al PROCURATORI GENERALI
della Repubblica presso le
Corti di Appello
LORO SEDI

Al PROCURATORE
NAZIONALE ANTIMAFIA
ROMA

Al PRESIDENTI
dei Tribunali
LORO SEDI

Al PRESIDENTI
dei Tribunali di Sorveglianza
LORO SEDI

Al PRESIDENTI
dei Tribunali per i Minorenni
LORO SEDI

Al PROCURATORI della
Repubblica presso i Tribunali
LORO SEDI

Al PROCURATORI della
Repubblica presso i
Tribunali per i minorenni
LORO SEDI

Al'Ispettorato Generale del
Ministero della Giustizia
ROMA

Visto il 26 NOV. 2007
il Dirigente
Dessa (Cassa) 1000

OGGETTO: Pratica num. 58/VQ/2007. Integrazioni alla circolare n.13000/1999 e succ. mod.
in tema di conferimento di uffici direttivi

Roma	23/11/2007
Prato	Prato

Comunicazione, su disposizione del Comitato di Presidenza, che il Consiglio Superiore della Magistratura, nella seduta del 21 novembre 2007, ha adottato, a maggioranza, la seguente delibera:

1. Premessa.

Il D.Lgs. n.160 del 5 aprile 2006, come recentemente modificato dalla legge 30 luglio 2007 n.111, è intervenuto sulla materia dei tramutamenti in generale e sull'attribuzione degli uffici direttivi (e semidirettivi) in particolare, innovando significativamente i principi regolatori e la cornice istituzionale di riferimento.

Oltre alla rilevantissima novità costituita dalla temporaneità degli uffici direttivi (ossia la previsione di una durata massima dello svolgimento dell'incarico presso uno specifico ufficio), numerose norme si occupano del conferimento degli uffici direttivi: l'art. 10, commi da 10 a 16, fornisce una nuova classificazione degli uffici direttivi, più ampia ed articolata rispetto a quella previgente; l'art. 12, dal comma 3 al comma 9 disciplina, in termini altrettanto articolati, i requisiti per il conferimento delle funzioni direttive, mentre dal comma 10 al comma 12 (unitamente alle valutazioni di cui all'articolo commi 3 e 5) sono precisati i criteri attitudinali specifici per il conferimento delle funzioni medesime. L'art. 13, infine, disciplina – con disposizione di portata generale – l'intera materia del tramutamento delle funzioni da giudicante a requirente e viceversa.

Le recenti pubblicazioni, di 140 uffici direttivi (ai sensi dell'art. 5, comma 3 legge 111/2007), di 17 posti (ai sensi dell'art. 45 D.Lgs. n.160/2006), di ulteriori 13 posti vacanti (bando di pubblicazione ordinaria), sono state accompagnate da alcune prime indicazioni operative – parere attitudinale, parere per il mutamento delle funzioni, situazioni di incompatibilità assoluta inderogabile – e comunque di natura preliminare; nel contempo il Consiglio, con delibera del 16 ottobre 2007, ha rinviato ad una successiva deliberazione un esame più approfondito delle problematiche poste dalla nuova normativa e della compatibilità delle disposizioni contenute nelle circolari del consiglio.

Occorre evidenziare, infatti, che la normativa consiliare deve necessariamente essere sottoposta ad un vaglio di conformità rispetto alla normativa primaria, la cui diretta efficacia è ostacolata dalla indistinta e persistente applicazione delle disposizioni consiliari e, in particolare della circolare n.13000/1999, ai concorsi banditi successivamente all'entrata in vigore della legge n.111/2007.

In molti casi, infatti, le disposizioni regolatrici stabilite dal Consiglio – ad esempio in tema di tramutamento di funzioni – restano disattese ed integralmente sostituite dalla riforma ordinamentale, pur dovendosi verificare anche in queste ipotesi se permangano spazi per un intervento del Consiglio (ad esempio per i corsi di qualificazione professionale).

Analogamente con riguardo al parametro dell'anzianità, la cui valenza, quale criterio di valutazione, è stata, nell'ambito della riforma, notevolmente ridimensionata, con necessità di verificare le modalità e i termini per l'adeguamento delle vigenti disposizioni.

In altri casi, per contro, le indicazioni della normativa secondaria ne sono uscite rafforzate (obbligatorietà del parere attitudinale specifico), rimanendo affidata alle competenze del Consiglio la loro specifica regolamentazione.

Sui profili pertinenti alla stretta discrezionalità – durata di validità del parere attitudinale, effettuazione di corsi di qualificazione – il Consiglio, invece, ha, contestualmente alla pubblicazione



Roma	23/11/2007
Protocollo	P249/K/2007



dei bandi, fornito indicazioni di portata generale, mentre su altri aspetti, più vincolanti e, comunque, di diretta attuazione del dato normativo in relazione alla circolare vigente, ha riservato una più compiuta disamina alla presente risoluzione generale.

2. Le principali questioni

I principali aspetti che richiedono una chiara indicazione da parte del Consiglio avuto riguardo alle disposizioni consultari preesistenti sono:

- i tramutamenti con passaggio di funzioni (giudicante/requirente);
- il parere attitudinale e i criteri di valutazione delle attitudini direttive specifiche;
- la considerazione dell'anzianità;
- la persistente vigenza, nelle sue diverse parti, della attuale circolare n 13000/1999.

Resta riservata ad una successiva e ponderata valutazione l'adozione di una nuova circolare che disciplini in termini organici (eventualmente tenendo anche conto delle problematiche concernenti il conferimento degli incarichi semidirettivi) l'intera materia.

3. I tramutamenti con passaggio di funzioni: divieti e deroghe

3.1. La disciplina generale

La materia è stata disciplinata in termini sistematici ed organici dall'art. 13 del D.Lgs. 160/2006 come modificato dalla legge n.111/2007.

Il principio su cui si fonda la nuova normativa è quello di escludere la possibilità di un tramutamento con passaggio di funzioni (da requirente a giudice e viceversa, e ciò vuoi per incarichi direttivi, vuoi per incarichi semidirettivi, vuoi per i c.d. tramutamenti ordinari) nelle seguenti situazioni:

- a) agli uffici posti all'interno del medesimo distretto;
- b) agli uffici posti all'interno di altri distretti della stessa regione (es. distretti di Milano e Brescia);
- c) agli uffici posti presso il capoluogo del distretto determinato ex art. 11 cpp in relazione al distretto nel quale il magistrato presta servizio all'atto del mutamento di funzioni.

Al di fuori di queste ipotesi, invece, il tramutamento con passaggio di funzioni è consentito in presenza di specifiche condizioni e in particolare:

- 1) il richiedente deve aver svolto **almeno 5 anni di servizio continuativo nella funzione esercitata**;
- 2) è necessario che vi sia stata **la previa partecipazione ad un corso di qualificazione professionale** (organizzato dalla Scuola superiore della magistratura);
- 3) è necessario il **parere del Consiglio Giudiziario (o del Consiglio Direttivo della Corte di Cassazione)** a cui consegua una valutazione di idoneità da parte del CSM alle nuove funzioni.



Esame	23/11/2007
Esecutore	P24976/2007



Oltre a ciò, viene posto un limite di ordine generale per cui il tramutamento con passaggio di funzioni non può avvenire per più di 4 volte nell'arco dell'intera carriera

3.2. Deroghe e limiti inderogabili.

La normativa contempla alcune deroghe al divieto.

a) L'art. 13, 4°, in primo luogo, stabilisce che il **divieto di tramutamento** nelle ipotesi sub a), b) e c) sopra considerate non si applica:

- 1) nel caso in cui il magistrato abbia chiesto il passaggio a funzioni requirenti, se questi **negli ultimi cinque anni abbia svolto funzioni esclusivamente civili o del lavoro**;
- 2) nel caso in cui il magistrato abbia chiesto il passaggio a funzioni giudicanti civili o del lavoro presso un ufficio giudiziario diviso in sezioni e ad una sezione che tratti esclusivamente affari civili o del lavoro

In entrambi i casi, poi, **è fatto divieto** al dirigente dell'ufficio in primis, ma, in generale, a tutti i soggetti che, istituzionalmente, possono provvedere in tal senso di destinare il magistrato trasferito, rispettivamente, a funzioni di natura civile o miste ovvero a funzioni di natura penale o miste prima del successivo trasferimento o mutamento di funzioni e ciò anche in via di supplenza od applicazione

Tale deroga, peraltro, incontra una rilevante eccezione: **resta comunque vietato**, infatti, il tramutamento con passaggio di funzioni che avvenga **per i trasferimenti in primo grado nell'ambito del medesimo circondario ovvero della medesima provincia e per i trasferimenti di secondo grado nell'ambito del medesimo distretto**.

b) L'art. 13, comma 4°, poi, esclude espressamente dall'ambito del divieto di mutamento di funzioni il conferimento delle **funzioni direttive di legittimità**, esclusione che **in ordine alle funzioni direttive superiori e direttive apicali di legittimità** riguarda la totalità delle limitazioni, oggettive e soggettive, previste dalla nuova disciplina, mentre **in relazione alle funzioni di Presidente di Sezione della Corte di Cassazione e di Avvocato Generale presso la Procura Generale** concerne solo quelle relative alla sede di destinazione.

3.3. Incidenza in materia di conferimento di uffici direttivi

La nuova normativa è integralmente applicabile ai bandi pubblicati successivamente all'entrata in vigore della legge n.111/2007.

Ciò non toglie che alcune disposizioni (corsi di riqualificazione professionale) per essere pienamente operative richiedono una ulteriore attuazione.

3.3.1. Le condizioni oggettive

I limiti territoriali previsti dalla legge sono chiaramente delineati e di diretta applicazione anche per il conferimento degli incarichi direttivi.

Un utile chiarimento riguarda alcune situazioni apparentemente limite: è il caso, in particolare, dei magistrati del circondario di Massa, ufficio che, territorialmente, appartiene alla Regione Toscana, mentre, sul piano Ordinalmentale, fa parte del Distretto della Corte d'Appello di Genova. Resta, quindi, esclusa la possibilità di trasferimento con passaggio di funzioni in entrambi i

Numero	23/11/2007
Protocollo	F 2447/2007

distretti: quello di Genova in relazione al divieto all'interno del distretto, quello di Firenze in relazione al divieto all'interno della medesima regione.

3.3.2. Le condizioni soggettive

a) Il magistrato richiedente deve avere svolto almeno cinque anni di servizio continuativo nella funzione esercitata.

La legge non richiede che lo svolgimento continuativo delle funzioni (giudicanti o requirenti) sia avvenuto nella medesima sede da ultimo occupata. È possibile, pertanto, che l'aspirante raggiunga il limite minimo di legge anche dal cumulo del servizio svolto, senza soluzioni di continuità, in più uffici.

L'unico requisito necessario è la "continuità" dello svolgimento delle funzioni (giudicanti o requirenti). Ne consegue che non rientra nell'ipotesi prevista dalla legge la situazione di coloro che, nel corso della carriera, sono transitati più volte dal settore giudicante a quello requirente e raggiungano il periodo di 5 anni di funzioni sommando periodi intervallati dall'esercizio di una diversa funzione.

Quanto al periodo di svolgimento di attività fuori dal ruolo della magistratura, in alcune ipotesi è la legge stessa che stabilisce quale sia l'equipollenza rispetto alle funzioni giudicanti o requirenti (lo svolgimento di funzioni presso l'Ispettorato del Ministero è considerato equivalente allo svolgimento di funzioni requirenti), mentre nelle altre ipotesi, in mancanza di una disposizione specifica, resta applicabile il principio disciplinato dalla normativa consiliare per cui il periodo fuori ruolo è considerato equivalente, sotto il profilo funzionale, all'attività svolta anteriormente al collocamento fuori ruolo. Tale soluzione, del resto, trova conforto nella vigente disposizione di cui all'art. 3, comma 2 della legge n.48/2001 per cui i magistrati che rientrano dal fuori ruolo ritornano all'ufficio di provenienza con le precedenti funzioni.

Occorre, infine, evidenziare che nell'ipotesi in cui, in concreto, l'unico periodo utile per il trasferimento con mutamento di funzioni sia solo quello svolto nella sede attualmente occupata, il periodo di 5 anni assume anche valore di termine di legittimazione.

b) La partecipazione ad un corso di qualificazione professionale nei termini previsti dalla novella presuppone l'istituzione e l'avvio della Scuola Superiore della Magistratura.

Questo nuovo soggetto -la scuola- peraltro, non è, allo stato, in funzione e, quindi, il requisito non può operare attesa l'inesistenza delle condizioni di legge.

Il C.S.M. peraltro, in una prospettiva diretta a soddisfare le esigenze sostanziali sottostanti alla previsione normativa, ha ritenuto - con indicazione apposta sui bandi delle pubblicazioni - di prevedere, per tutti gli aspiranti ai posti banditi che intendono operare il passaggio da funzioni giudicanti a requirenti e viceversa, l'organizzazione - attraverso la propria struttura dedicata alla formazione, di corsi di qualificazione professionale destinati a garantire un'adeguata riconversione professionale.

A tal fine è onere degli interessati presentare, unitamente alla domanda di trasferimento, la richiesta di partecipazione ad uno dei corsi di qualificazione professionale che verranno indetti dal C.S.M.

La frequenza ai corsi così organizzati non può, indubbiamente, realizzare un equipollente alla previsione di legge ma costituirsi uno degli elementi che saranno considerati dal Consiglio ai fini



DATA	23/11/2007
NUMERO	P-24976/2007



della valutazione attitudinale e di idoneità al tramutamento di funzioni in relazione al posto da assegnare.

e) Il parere del Consiglio Giudiziario (ovvero del Consiglio Direttivo) per il mutamento delle funzioni è obbligatorio.

L'art. 13, 3° comma disciplina l'attività e le informative che debbono essere raccolte e valutate dal Consiglio Giudiziario.

Nulla viene precisato in ordine alla durata di validità del parere una volta espresso, né se tale parere debba essere chiesto dall'interessato o sollecitato d'ufficio.

Con riguardo a quest'ultimo aspetto, invero, l'ordinario conferimento dei posti direttivi su domanda proposta dall'interessato, comporta che debba essere sempre quest'ultimo ad attivarsi, presso il Consiglio Giudiziario, per il rilascio del parere.

La connotazione di obbligatorietà che riguarda la generalità dei pareri da esprimere per il conferimento di funzioni ed incarichi, poi, porta a valutare che ove il parere debba essere chiesto dall'interessato, la relativa istanza dovrà essere presentata tempestivamente entro i termini di scadenza della pubblicazione, non assumendo alcuna rilevanza nell'ambito della procedura specifica l'eventuale istanza tardiva.

Quanto alla durata di validità del parere espresso, poi, si deve evidenziare che il periodo di funzioni continuative minimo per accedere alla possibilità di un tramutamento di funzioni è pari a cinque anni, termine che – quantomeno in questa prima fase di attuazione – è idoneo ad identificare anche il termine di validità del parere (con decorrenza dalla data di vacanza del posto).

La generalità dei termini di validità temporale dei pareri, del resto, è stata costantemente identificata con il periodo minimo di legittimazione, in alcuni casi ancorata alla legittimazione ordinaria (tre anni), in altri, anche in relazione alla tipologia del posto, a quella conseguente ai tramutamenti d'ufficio (due anni).

Con riguardo al passaggio di funzioni, l'ammissibilità della domanda resta condizionata al decorso di un periodo minimo di 5 anni nelle attuali funzioni, termine che – come sopra evidenziato – si identifica pienamente con la legittimazione ad accedere al trasferimento nelle ipotesi in cui non possa essere cumulato un progressivo omogeneo e continuativo periodo di servizio rispetto all'attuale destinazione.

d) Il passaggio di funzioni nel corso dell'intera carriera professionale può avvenire al massimo per quattro volte.

Si tratta di una condizione che prescinde dagli altri requisiti ed è immediatamente operativa, agendo come limite esterno anche rispetto alle domande proposte successivamente all'entrata in vigore della legge.

3.3.3. La deroga al limite territoriale

La previsione normativa che consente la deroga al limite territoriale è ancorata alla specifica destinazione del posto da coprire.

Tale conclusione emerge con chiarezza dal dato letterale soprattutto nell'ipotesi di tramutamento da funzioni requirenti a funzioni giudicanti: la domanda dell'interessato, infatti, è

Roma	20/11/2007
Protocollo	024376/2007

ammissibile solo se diretta ad un posto vacante collocato in una sezione "che tratti esclusivamente affari civili o del lavoro" e sempreché l'ufficio di destinazione sia "diviso in sezioni".

Indicazione correlata è, poi, quella che impone al Consiglio di indicare, sin dalla pubblicazione, la specifica funzione (civile, lavoro, penale) del posto messo a concorso.

Tali indicazioni, invero, sono puntuali con riguardo ai posti ordinari e a quelli semidirettivi, mentre rispetto agli incarichi direttivi appare improprio riferire la vacanza allo svolgimento di specifiche funzioni giudiziarie.

Il dirigente dell'ufficio, infatti, è preposto in via diretta ancorché si sia avvalso per specifici settori di un modulo organizzativo decentrato con conferimento di deleghe a singoli magistrati sull'intero ufficio giudiziario, rispetto al quale dispiega il suo potere organizzatorio che non è limitato a singoli settori o specifici gruppi di lavoro.

Egli, in altri termini, ha la direzione ed il controllo sull'intero ufficio, di cui predispone l'assetto tabellare, e, pertanto, pure su quei settori che non lo vedono impegnato nell'esercizio delle funzioni giurisdizionali.

Questa specifica natura ed estensione del potere organizzatorio impedisce di identificare con la pubblicazione della vacanza il settore di svolgimento di specifiche funzioni giudiziarie.

Al riguardo deve però ulteriormente precisarsi che al suddetto potere organizzatorio, di natura tipicamente amministrativa, connesso alla qualità di dirigente dell'ufficio, si accompagna una specifica e rigida destinazione tabellare, che regola, ove svolta, l'attività giurisdizionale attribuita allo stesso.

Ed è nell'ambito di tale destinazione tabellare che deve essere affrontato il tema dei limiti territoriali o delle conseguenti deroghe stabilite dall'art. 13 sopra citato.

Il comma 4° dell'art. 13 può, infatti, essere applicato anche per il conferimento dei posti direttivi, rispetto ai quali il divieto di tramutamento nell'ambito del distretto, dei distretti della medesima regione e negli uffici del capoluogo del distretto ex art. 11 epp è operativo con le deroghe sopra indicate. Ad esempio, il magistrato di un ufficio giudicante può presentare domanda per il tramutamento ad un ufficio direttivo requirente del distretto solo se nei cinque anni precedenti è stato allocato in una sezione "che ha trattato esclusivamente affari civili o del lavoro"; così come il magistrato dell'ufficio requirente potrà presentare istanza per un ufficio direttivo giudicante del distretto, se tale ufficio è "diviso in sezioni", fermo l'obbligo, dopo l'avvenuta nomina, di essere destinato tabellarmente al settore civile o del lavoro.

3.3.4. Uffici direttivi di legittimità.

Con riguardo agli uffici direttivi apicali di legittimità (giudicanti e requirenti) e a quelli direttivi superiori di legittimità (giudicanti e requirenti) non opera, per espressa indicazione normativa, alcun tipo di limite al passaggio delle funzioni, né è richiesto un parere da parte del Consiglio Giudiziario o del Consiglio Direttivo.

Per gli altri uffici direttivi di legittimità, giudicanti e requirenti, (Presidente di Sezione della Corte di Cassazione, Avvocato Generale presso la Procura Generale) sono **escluse**, invece, solamente le **limitazioni relative alla sede di destinazione**, ossia le limitazioni di ordine strettamente territoriale. Si tratta, del resto, di uffici a giurisdizione nazionale, rispetto ai quali appare scarsamente compatibile la ripartizione territoriale in distretti.

Forma	23/11/2007
Protocollo	F 24476/2007

Restano, invece, applicabili le altre limitazioni di ordine soggettivo, ossia la necessità di un quinquennio di progresso servizio continuativo, la previa frequenza di un corso di qualificazione professionale, il rilascio di un parere per il mutamento di funzioni, il numero massimo di passaggi di funzione nel corso della carriera, disposizioni pienamente operative – con le precisazioni sopra esposte – anche per questi incarichi

4. Il parere attitudinale specifico

L'art. 13, l. comma eleva ad obbligatorio il rilascio di un preventivo parere attitudinale anche per il conferimento degli incarichi direttivi.

Si tratta di una indicazione che supera le attuali previsioni di circolare, che collocavano il parere nell'ambito delle indicazioni meramente consiliari e trinevano possibili conseguenze sul piano della valutazione attitudinale e del merito.

Nella prospettiva della legge, infatti, il parere assume la valenza di un passaggio procedurale importante, non surrogabile per equivalente.

Le indicazioni normative, peraltro, richiedono un intervento disciplinare

a) Necessità dell'istanza da parte dell'interessato

Come già evidenziato per il parere per il mutamento delle funzioni, la partecipazione al concorso su domanda dell'interessato comporta che anche la richiesta di parere resta onere a carico del singolo aspirante, il quale dovrà presentare la propria istanza entro i termini della pubblicazione.

b) Durata di validità del parere.

La disciplina consiliare prevede che il parere mantenga la sua validità ed efficacia ai fini della rappresentazione della situazione professionale del magistrato per un triennio, decorrente dalla data della vacanza del posto

Tale indicazione, invero, nell'attuale fase – che vede la pubblicazione e la necessità di veloce copertura di quasi metà di tutti gli uffici direttivi – appare, con riferimento alla pubblicazione disposta il 4 ottobre 2007, eccessivamente ridotta e tale da determinare una eccessiva dilatazione dei tempi procedurali.

Il parere per il mutamento delle funzioni, inoltre, per le considerazioni sopra espresse, ha una durata quinquennale, per cui appare congruo, al fine di assicurare una ordinata concentrazione dei lavori degli stessi Consigli Giudiziali, ritenere idoneo il medesimo termine di cinque anni (sempre dalla data di vacanza del posto)

Il corollario della durata di validità del parere è che nell'ipotesi in cui in cui l'interessato sia già stato valutato nel corso del quinquennio precedente alla data di vacanza del posto, nessun ulteriore parere dovrà essere richiesto e il dirigente dell'ufficio giudiziario ed il Consiglio Giudiziario non dovranno – salva l'ipotesi in cui risultino elementi che comportano la modifica della precedente valutazione finale di idoneità o inidoneità – esprimere alcuna delle valutazioni di pertinenza.

Con riguardo, poi, all'ipotesi in cui il magistrato sia stato valutato in occasione di una delle progressioni di carriera la vigente circolare si esprime in termini analoghi, attesa la completezza della valutazione effettuata dal Consiglio Giudiziario non solo quanto alla storia professionale del

Roma	23/11/2007
Protocollo	4240767...

magistrato, ma anche in relazione ai plurimi rilevanti profili da esaminare, tali da rendere superflua una indistinta e rinnovata valutazione.

Questo principio va indubbiamente mantenuto con riguardo alle valutazioni e ai pareri formulati in epoca anteriore all'entrata in vigore della legge 111/2007 (purché espressi nell'ambito del quinquennio precedente alla vacanza del posto), mentre resta necessariamente riservata una più completa riflessione con riguardo alle valutazioni di professionalità da esprimere alla luce della nuova normativa attesa sia la specifica indicazione di cui all'art. 12, comma 1°, sia l'elencazione delle particolarità attitudinali collegate alle singole tipologie di incarichi direttivi desumibile dall'art. 12.

c) Tipologia dei pareri.

Il parere ha rilevanza e validità in quanto espresso secondo le indicazioni della vigente circolare: "per il conferimento di un ufficio direttivo analogo per funzione (giudicante o requirente) e grado a quello richiesto".

Gli artt. 10 e 12 del D.Lgs. 160/2006 infatti nel precisare gli elementi che possano evidenziare l'attitudine direttiva, pur fornendo delle indicazioni tendenzialmente omogenee avuto riguardo alle diverse tipologie di ufficio, distingue le diverse ipotesi, accomunando, da un lato, tutti gli uffici direttivi di primo grado e, dall'altro, tutti gli uffici direttivi di legittimità, mantenendo come categoria residuale quella degli uffici direttivi di secondo grado.

La determinazione degli indicatori oggettivi per l'attitudine direttiva, poi, è rimessa ad una successiva intesa con il Ministro della Giustizia, con il quale l'interlocazione è già stata avviata e verrà delimitata nei prossimi mesi.

In questa prospettiva, pertanto, nei limiti dell'attuale fase e per le pubblicazioni in corso, va conservata la precedente indicazione con le precisazioni correlate alla nuova sistematica.

In altri termini, il parere espresso per un posto di Presidente di Tribunale per il quale è richiesta la terza valutazione di professionalità è sufficiente (senza necessità di ulteriore integrazione) per la generalità dei posti di Presidente di Tribunale (ivi compresi quelli per i quali è richiesto il conseguimento della quarta valutazione) nonché per i posti di Presidente del Tribunale dei Minorenni e di Presidente del Tribunale di Sorveglianza.

Analogamente quanto al parere formulato per il conferimento di un ufficio direttivo requirente di primo grado (da ritenersi valido ed idoneo per la generalità degli incarichi direttivi di primo grado requirenti).

Autonomi pareri saranno, invece, necessari, rispettivamente, per il conferimento del posto di Presidente di Corte d'Appello, del posto di Procuratore Generale, per i posti direttivi giudicanti di legittimità e per i posti direttivi requirenti di legittimità.

d) La valutazione delle attitudini generiche e del merito.

Con riguardo a questo aspetto le pregresse indicazioni mantengono inalterata la loro attualità, costituendo gli stessi parametri di cui all'art. 11, comma 2° sulle valutazioni di professionalità una più ampia esplicitazione dei principi già affermati dal Consiglio.

e) I criteri per la valutazione delle attitudini direttive specifiche.

Forma	23/11/2007
Numero	F.2-1976/

L'art. 12, commi 10, 11 e 12 ha fornito articolate indicazioni sugli elementi che debbono essere presi in considerazione per valutare le attitudini direttive

Allo stato e, in attesa della predisposizione più specifica, operata d'intesa con il Ministero della Giustizia, degli indicatori oggettivi ai sensi dell'art. 10, comma 3, lettera d) del D.lgs. 160/2006, tali elementi costituiscono un valido parametro di riferimento per la predisposizione del rapporto informativo di competenza da parte dei dirigenti degli uffici giudiziari e del parere da parte dei Consigli Giudiziari.

5. Anzianità

5.1. Le innovazioni introdotte

La legge n.111/2007 ha, con indicazioni caratterizzate da una forte novità, notevolmente ridotto l'importanza dell'anzianità nel ruolo ai fini del conferimento degli incarichi direttivi.

L'art. 12 del D.lgs. 160/2006 come modificato dalla legge n.111/2007, infatti, se, per un verso, ha indicato, in termini articolati, i criteri, attitudinali e di merito, da considerare e valutare ai fini del conferimento dell'ufficio direttivo, ha configurato l'anzianità fondamentalmente come requisito di legittimazione, restringendo notevolmente la sua valenza quale criterio di valutazione.

La stessa formulazione letterale della norma che prevede che *"per il conferimento delle funzioni di... è richiesto il conseguimento almeno della... X... valutazione di professionalità"* evidenzia la scelta di delimitare fortemente la valenza di tale requisito assegnandogli rilevanza soltanto come presupposto per la partecipazione al concorso. Diversa infatti sarebbe stata la formulazione letterale se l'anzianità fosse ancora un rilevante parametro di valutazione (*"sono conferite per anzianità, merito ed attitudine le funzioni direttive di cui... A quanti abbiano conseguito almeno il conseguimento almeno della... X... valutazione di professionalità"*) che concorre, a volte con un peso decisivo, con i parametri merito ed attitudini a guidare la selezione ed a determinare l'assegnazione dell'ufficio direttivo.

Anche la relazione al disegno di legge governativo n.1447 presentato al Senato, del resto, prefigurava questo risultato perché si rilevava che *"si sono ridotti il peso e il valore specifico da attribuire all'anzianità, trasformata sostanzialmente da criterio di valutazione, unicamente a criterio di legittimazione per concorrere a determinati posti direttivi"*.

Il contesto normativo attualmente vigente (anche in confronto alla situazione esistente prima della novella) avvalorava ulteriormente queste conclusioni.

Da un lato, infatti, le leggi 25.7.66 n. 570 e 20.12.1972 n. 831 (che prevedevano che per la nomina dei dirigenti degli uffici giudiziari si dovessero contemporaneamente i tre parametri dell'anzianità, attitudini e del merito) sono state espressamente abrogate.

L'art. 54 del d.lgs. 160/2006 che abrogava espressamente ed *in toto* le leggi 25.7.66 n. 570 e 20.12.1972 n. 831, non è stato toccato dalla successiva L. 11/2007 il cui articolo 4 comma 20 ha abrogato una serie di norme del d. lgs. N. 160 ma non l'art. 54 che quindi è rimasto pienamente in vigore.

Va poi rilevato che la legge n.392/51 (che evocava analoghe indicazioni e, comunque, attribuiva rilevanza all'anzianità), pur non espressamente abrogata deve ugualmente ritenersi implicitamente venuta meno perché incompatibile dal momento che classificava i magistrati e gli uffici secondo criteri che oggi non sono certo riproponibili e secondo parametri valutativi (l'anzianità) poi trasferiti in quelle leggi successive oggi espressamente abrogate.

Numero	23/11/1117
Protocollo	P749/b/2007

Dall'altro la stessa *ratio legis* muove in questa direzione se si considera che tutti i termini minimi di legittimazione per il conferimento degli incarichi sono stati sensibilmente ridotti e che è stato introdotto il principio della temporaneità degli incarichi direttivi.

Permangono ancora, a livello di normativa primaria, due soli riferimenti specifici al parametro dell'anzianità, contenuti nell'art. 192 O.G. e nell'art. 13, comma 5, della legge 111/2007.

La rilevanza di tali disposizioni è fortemente circoscritta.

L'art. 192 O.G. è infatti disposizione che attiene ai tramutamenti, e come tale è comprensibile che adotti il riferimento esplicito al parametro dell'anzianità quale utile criterio ordinatorio. Peraltro pur essendo stata considerata norma di portata generale nell'ambito della previgente disciplina, non ha i dirigenti quali destinatari diretti. È evidente quindi, che l'abolizione delle disposizioni specifiche in materia di incarichi direttivi aventi ad oggetto l'anzianità quale parametro valutativo, non può che influire sulla stessa interpretazione e portata delle norme sopravvissute, soprattutto se si considera il complessivo diverso assetto normativo.

Analogamente deve dirsi in relazione all'altro esplicito riferimento all'anzianità contenuto nell'art. 13, comma 5 che prevede per i tramutamenti con passaggio di funzioni che "*l'anzianità di servizio è valutata unitamente alle attitudini specifiche*".

Si tratta anche in tale caso di norma che assume una portata generale che regola la mobilità soprattutto orizzontale (settoriale quantitativamente più rilevante) e che non ha valore di disposizione specifica per il conferimento degli incarichi direttivi.

Sul punto va ancora considerato che la ratio della nuova disciplina mira a disincentivare i tramutamenti con passaggio di funzioni (limitandoli a quattro nell'arco dell'intera vita professionale), ne consegue che il recupero dell'anzianità per le ipotesi in esame, come per l'art. 192 O.G., assume uno specifico carattere ordinatorio.

5.2. Valore residuale dell'anzianità

Il procedimento per il conferimento delle funzioni direttive - essendo rivolto ad individuare il candidato maggiormente idoneo a ricoprire il posto specifico per cui si concorre - richiede necessariamente una espressa comparazione dei requisiti riconosciuti ai candidati.

Nell'attuale assetto normativo, per le considerazioni sopra esposte, vengono in rilievo soprattutto i parametri delle attitudini (in particolare direttive) e del merito, che, in una valutazione integrata, conducono in un giudizio complessivo unitario.

È evidente però che il fattore "tempo", o meglio il fattore "durata", è destinato ad avere un peso specifico nella valutazione delle attitudini e del merito, fino a potersi considerare **requisito di ingresso per una prima utile comparazione**.

Attitudini positive, mantenute e reiteramente riscontrate in un determinato arco di tempo, assumono infatti un valore particolarmente pregnante giacché evidenziano capacità espressa in maniera costante anche in contesti temporali, funzionali e territoriali diversi.

Analogo discorso vale per la positiva valutazione del merito che acquista un valore aggiunto laddove il positivo rendimento del magistrato si sia realizzato in un significativo periodo di tempo.

Così interpretato il fattore "durata" diviene criterio di validazione dei parametri del merito e delle attitudini dei quali, attesta la costanza e la persistenza e perciò lo specifico valore.



Numero	23/11/2007
Protocollo	7144/0007



Il positivo esercizio delle funzioni giudiziarie ed il positivo profilo professionale, accertati per periodi di tempo da determinarsi avuto riguardo alle esigenze funzionali da soddisfare, rappresentano quella precondizione degli stessi parametri del merito e delle attitudini necessaria per pervenire ad una preliminare utile comparazione.

In altri termini si può affermare che una maggiore esperienza professionale, purchè strettamente collegata a positive valutazioni sul piano delle attitudini e del merito, segnala che il magistrato ha maturato una capacità professionale ed un profilo attitudinale peculiari che gli consentono di affrontare con maggiore sollecitudine e in termini più adeguati le problematiche relative alla conduzione e gestione di un ufficio direttivo.

Con la precisazione che si è di fronte ad una valutazione astratta (e perciò destinata ad essere superata a fronte di profili professionali particolarmente meritevoli e rilevanti) e capace di conferire valore alla durata dimostrazione di doti attitudinali e del merito senza tradursi nella riproposizione della maggiore anzianità come criterio di formazione di una graduatoria.

In questa prospettiva appare prefigurabile un meccanismo di selezione valutativa che, partendo dal più giovane partecipante al concorso, determini in linea di principio quale sia il valore aggiunto da attribuire al durevole esercizio positivo delle funzioni e alla costante capacità professionale e su questa base determini e circoscriva l'ambito di aspiranti che in una fase preliminare possono essere posti tra loro in significativa ed utile valutazione comparativa.

Tra gli aspiranti utilmente collocati in quest'area di valutazione, l'anzianità non assume poi alcun ulteriore rilievo, dovendosi la stessa tradurre in esperienze maturate ed attività realizzate, valutabili solo all'interno dei parametri del merito e delle attitudini.

5.3. Determinazione dei livelli di positivo esercizio delle funzioni come requisito di ingresso per un'utile valutazione comparativa

Nella prospettiva sopra considerata risulta quindi necessario individuare, per ogni tipologia di ufficio, il valore aggiunto da assegnare alla durata nel tempo del positivo esercizio delle funzioni e della costante capacità professionale, per selezionare in concreto la platea di aspiranti che è utile valutare, anche al fine di addiventare ad una razionalizzazione dell'azione amministrativa.

Va precisato, sul punto, che la parametrizzazione deve necessariamente essere ancorata al concorso in concreto, ossia alla considerazione degli effettivi partecipanti (dal meno anziano dei quali deve essere misurato lo scorrimento di anzianità come positiva esperienza acquisita), e non in astratto, ossia a partire dalla data utile per il conseguimento della valutazione minima di professionalità richiesta per il conferimento dell'ufficio, atteso che, altrimenti, l'operazione rischierebbe di assumere il significato di una mera sostituzione del termine di legittimazione per la partecipazione al concorso previsto dalla legge con un nuovo termine imposto per circolare.

Ciò premesso va rilevato che:

a) uffici per i quali è richiesta la terza valutazione (12 anni dalla nomina).

Vengono in considerazione la gran parte degli uffici direttivi di primo grado, esclusi solo quelli giudicanti e requirenti di cui all'art.1 del d.l. 25/9/1989 n.327, convertito nella legge 24.11.1989 n.380, nonché i posti di Presidente del Tribunale di Sorveglianza.

In questo ambito, peraltro, esistono realtà molto diverse, da uffici che, oltre al dirigente, hanno un organico di 5 giudici (o due sostituti), ad uffici che arrivano ad avere più di 80 magistrati ed una decina di semidirettivi.

Roma	22/07/2007
Protocollo	204378/2007

Si tratta di situazioni quantomai varie e le cui differenze richiedono una considerazione diversa.

Appare, pertanto, opportuno distinguere tra uffici giudiziari senza figure intermedie tra il dirigente dell'ufficio e i magistrati ed uffici che, invece, vedono nella loro pianta organica anche la presenza di ruoli semidirettivi. Nel primo caso, infatti, l'attività del dirigente, pur organizzativa, deve necessariamente partecipare in misura importante al lavoro giudiziario, mentre nella seconda ipotesi gli aspetti organizzativi e dirigenziali sono via via più preminenti e richiedono, quindi, una acquisizione di esperienze indubbiamente superiore.

Per gli uffici senza semidirettivi (procuratori aggiunti o presidenti di sezione), pertanto, appare congruo indicare un periodo di **quattro anni di positivo esercizio delle funzioni** da aggiungere alla anzianità (di concorso) maturata dal magistrato più giovane partecipante al concorso, così da selezionare una platea di candidati tale da assicurare comunque una acquisizione di esperienze in uno o più uffici sufficientemente ricca da consentire la maturazione di un valido profilo professionale.

Con riguardo agli uffici con semidirettivi, invece, sia l'opportunità che il magistrato abbia potuto maturare altre esperienze organizzative, sia la necessità che questi abbia avuto la possibilità di instaurare, in varie forme, rapporti con altri soggetti nell'esercizio di funzioni organizzative, porta a ritenere più congruo il maggior periodo di **sei anni di positivo esercizio delle funzioni** da aggiungere alla anzianità (di concorso) maturata dal magistrato più giovane partecipante al concorso.

b) uffici per i quali è richiesta la quarta valutazione (16 anni dalla nomina).

Si tratta degli uffici giudicanti e requirenti di cui all'art.1 del d.l. 25.9.1989 n.327, convertito nella legge 24.11.1989 n.380, nonché i posti di Presidente del Tribunale di Sorveglianza.

La complessità delle situazioni organizzative sottoposte alla cura, direzione e controllo del dirigente dell'ufficio in questi casi è, indubbiamente, di notevole livello. Per taluni di questi uffici, d'altra parte, per gli stessi semidirettivi è richiesta una anzianità maggiore ai fini della legittimazione.

Tutto ciò porta a ritenere congruo un periodo di **otto anni di positivo esercizio delle funzioni** rispetto al più giovane (per concorso) partecipante al concorso, così da assicurare che la valutazione avvenga su soggetti in possesso di un patrimonio di esperienze adeguato rispetto alla varietà e complessità dell'ufficio.

c) uffici per i quali è richiesta la quinta valutazione (20 anni dalla nomina).

Vengono in considerazione gli uffici direttivi della Corte d'Appello e della relativa Procura generale, nonché gli uffici direttivi di legittimità di Presidente di Sezione della Corte di Cassazione e di Avvocato Generale presso la Procura Generale della Corte di Cassazione.

Con riguardo ai Capi di Corte l'attività organizzativa che coinvolge l'intero distretto è un dato preminente, mentre per i posti direttivi di legittimità vengono in considerazione il necessario preventivo esercizio delle funzioni di legittimità per almeno un quadriennio (art. 12, comma 11), funzione a cui, di norma, un magistrato può aspirare solo dopo aver acquisito la quarta valutazione di professionalità.

Il percorso professionale, pertanto, deve necessariamente essere stato informato ad una varietà di esperienze con acquisizioni di competenze che, inoltre, debbono assumere un valore consolidato.

Roma 23/11/2017

Protocollo P 244/K/2017

Appare congruo, pertanto, indicare – tenuto conto della più elevata anzianità richiesta per aspirare alle funzioni in oggetto – quale periodo per l'ingresso in una utile comparazione – quella di **otto anni di positivo esercizio delle funzioni** rispetto al più giovane partecipante al concorso.

d) uffici per i quali è richiesta la sesta valutazione (24 anni dalla nomina) e la settima valutazione (28 anni dalla nomina).

Vengono in considerazione gli uffici direttivi superiori ed apicali di legittimità, requirenti e giudicanti, ossia i più elevati incarichi che possono essere ricoperti da un magistrato nel corso della sua vita professionale.

Occorre considerare che, con riguardo a questi uffici, non trova applicazione il limite del quadriennio minimo ulteriore di esercizio delle funzioni, per cui appare fisiologico, nella stessa prospettiva normativa, che a tali incarichi possano aspirare magistrati che hanno già maturato una ampia esperienza e vita professionale.

Tenuto conto della diversa anzianità richiesta per aspirare alle tipologie di posti, pertanto, appare congruo indicare, quale periodo minimo per la generalità di questi uffici, quello di **dieci anni di positivo esercizio delle funzioni** (di concorso) rispetto al più giovane partecipante al rispettivo concorso.

La ripartizione sopra delineata necessita di un correttivo per l'ipotesi – verosimilmente non frequente – in cui tutti gli aspiranti siano, per così dire, concentrati fuori dall'ambito della classe di valutazione.

In questo caso, infatti, la valutazione comparativa dovrà necessariamente estendersi a tutti i concorrenti atteso che proprio la ridotta differenza temporale nell'esperienza maturata tra i singoli candidati porta ad escludere l'operatività del criterio selettivo.

5.4. Lo spiccato rilievo e gli uffici specializzati.

Come già sopra evidenziato, va affermata, in ogni caso, la conservazione di un meccanismo di recupero delle professionalità più rilevanti che restano escluse, per il meccanismo che privilegia il "fattore durata", da quella che è stata definita la preliminare formazione di una rosa di aspiranti sottoposti a valutazione comparativa.

L'attuale circolare indica queste situazioni come quelle caratterizzate da uno "spiccato rilievo", concetto la cui importanza mantiene piena attualità anche nel nuovo sistema e che quindi deve essere riconfermata.

Una particolare attenzione, poi, va riservata agli uffici caratterizzati da elementi di specializzazione (Tribunale di Sorveglianza, Uffici Minorili, Procure Distrettuali e Procure Generali di distretti connotati da rilevante criminalità organizzata). Le vigenti disposizioni mirano a garantire nell'ambito dei candidati da porre in comparazione la presenza di magistrati che siano in possesso della necessaria specializzazione secondo un meccanismo ad *escludendum*: se all'interno della fascia vi sono magistrati in possesso dei requisiti richiesti (esercizio delle funzioni per almeno un quadriennio negli ultimi quindici anni) non sono valutati quelli che, pur in possesso dei medesimi requisiti, sono fuori fascia; se, invece, in fascia non vi sono magistrati "specializzati", quelli fuori fascia vengono comunque esaminati in comparazione.

Questo meccanismo merita di essere conservato ed anzi rafforzato: la valutazione in comparazione, infatti, va estesa a tutti coloro che siano in possesso dei requisiti di specializzazione richiesta – purché abbiano svolto funzioni specialistiche per almeno 4 anni negli ultimi

Roma	23/11/2007
Protocollo	F:24976/2007

quindici – a prescindere dalla presenza o meno tra quelli ordinariamente valutabili di magistrati “specializzati”.

6. La circolare vigente

Nonostante le rilevanti innovazioni introdotte con la riforma, l'attuale circolare resta, nel suo impianto complessivo, in gran parte – con gli adattamenti sopra evidenziati – applicabile anche ai concorsi banditi successivamente all'entrata in vigore della legge n 111/2007.

In termini più analitici si può osservare:

1. **Il paragrafo 1, lettera A) – Attitudini:** mantiene una integrale rilevanza. Le indicazioni ivi riportate sono semplicemente oggetto di integrazione alla luce di quanto previsto dagli artt 11 e 12 del D.Lgs.160/2006 (v. paragrafo 4, lettere d) ed e).

2. Per il **paragrafo 1, lettera B) – Merito:** valgono le medesime considerazioni, con l'ulteriore precisazione che, nella materia, in attuazione del disposto di cui all'art. 10 della legge citata, è già stata adottata dal Consiglio una circolare regolatrice sulla generalità dei profili da esaminare.

Con riguardo ad entrambi i profili in esame, peraltro, la possibilità di ritenere validamente utilizzabile la valutazione espressa in occasione della progressione di carriera in luogo del parere attitudinale specifico resta limitata – per le considerazioni sopra esposte – alle valutazioni espresse anteriormente al 31.7.2007, ossia nella vigenza del precedente regime giuridico.

3. **Il paragrafo 1, lettera C) – Anzianità,** invece, resta integralmente superato dalla nuova normativa con necessità di riconsiderare l'anzianità come requisito di legittimazione e, tra i legittimati, come parametro di acquisizione di una minima ulteriore esperienza maturata ritenuta sufficiente ad assicurare una adeguata idoneità e capacità per la conduzione e gestione di un ufficio direttivo, parametro che, come precisato nel paragrafo 5.3., va ancorato alla tipologia di uffici da conferire.

In questo ambito, poi, come evidenziato nel paragrafo 5.4., mantiene importanza la nozione, già in precedenza elaborata, di “spiccato rilievo” (inteso come meccanismo per recupero di professionalità rilevanti, che diversamente resterebbero escluse per la minore esperienza professionale acquisita) e resta ulteriormente rafforzata la valorizzazione della specializzazione.

4. **Il paragrafo 2 – Comparazione:** richiede alcune integrazioni e correzioni. In particolare:

- dal primo periodo viene eliminata l'indicazione, tra gli elementi di valutazione, dell'anzianità (che diviene “... più idoneo per attitudini e merito, ...”).

- il secondo periodo deve ritenersi soppresso perché non più compatibile con le disposizioni in tema di legittimazione per limite di età.

- i periodi successivi appaiono compatibili, invece, con le nuove indicazioni.

5. **Il paragrafo 3 – Fonti di conoscenza e di valutazione:** l'intero paragrafo conserva attualità, restando suscettibile di successiva integrazione alla luce delle indicazioni che emergeranno nella predisposizione della risoluzione sugli indicatori oggettivi sull'attitudine direttiva.

6. **Il paragrafo 4 – Disposizioni sul procedimento,** richiede, invece, numerose integrazioni e modifiche. In particolare:

Roma	23/11/2007
Protocollo	F-24076/2011/

- tutte le indicazioni relative al parere per il **mutamento** delle funzioni debbono ritenersi sostituite dalle nuove indicazioni conseguenti all'entrata in vigore dell'art. 13 del D.Lgs. 160/2006 e di cui al paragrafo 3.

- le indicazioni procedurali relative al parere attitudinale specifico debbono ritenersi integrate e sostituite da quelle sopra indicate al paragrafo 4.

- mantengono attualità, infine, le disposizioni contenute negli ultimi 8 capoversi (relative alla tempestività della domanda, della richiesta di parere, di indipendenza delle singole domande, dell'obbligo di domicilio, delle modalità della revoca e dei suoi effetti), con la sola precisazione che la durata di validità del parere è - solo con riferimento alla pubblicazione del 4 ottobre 2007 - quella di 5 anni.

7. Quanto, infine, al **paragrafo 4 bis - disposizioni particolari sul procedimento di nomina agli uffici apicali della Corte di Cassazione e del Tribunale delle Acque Pubbliche**, si tratta di disposizione già in parte annullata dal Consiglio di Stato fin dal 2000 (con riguardo alla procedura per interpellato) e che, per la parte residua, deve ritenersi definitivamente superata dalla novella legislativa.

8. Il **paragrafo 5 - Disposizioni finali e transitorie**, infine, prevede esclusivamente che "non possono essere conferiti incarichi direttivi a seguito di concorso virtuale", disposizione che conserva piena attualità e rilevanza nel nuovo assetto normativo.

Tanto premesso,

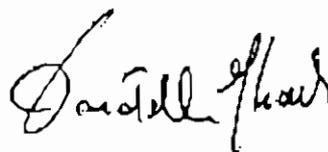
delibera

di approvare le precisazioni ed integrazioni alla circolare n. 13000/1999 di cui in motivazione.

..

Si prega di portare a conoscenza di tutti i magistrati la presente delibera e di assicurare adempimento tramite fax al n. 064449175

IL SEGRETARIO GENERALE
(Donatella Ferranti)



Roma 30/11/2007
 Protocollo P.254/11/2007



*Consiglio Superiore della Magistratura
 Comitato di Presidenza*

Al PRESIDENTE della
 Corte Costituzionale
R O M A

Al MINISTRO
 della Giustizia
R O M A

Al PRIMO PRESIDENTE
 della Corte di Cassazione
R O M A

Al PROCURATORE GENERALE
 della Repubblica presso la
 Corte di Cassazione
R O M A

Al PRESIDENTI
 delle Corti di Appello
L O R O S E D I

Al PROCURATORI GENERALI
 della Repubblica presso le
 Corti di Appello
L O R O S E D I

Al PROCURATORE
 NAZIONALE ANTIMAFIA
R O M A

Al PRESIDENTI
 dei Tribunali
L O R O S E D I

Al PRESIDENTI
 dei Tribunali di Sorveglianza
L O R O S E D I

Al PRESIDENTI
 dei Tribunali per i Minorenni
L O R O S E D I

Al PROCURATORI della
 Repubblica presso i Tribunali
L O R O S E D I

Al PROCURATORI della
 Repubblica presso i
 Tribunali per i minorenni
L O R O S E D I

All'Ispettorato Generale del
 Ministero della giustizia
R O M A

OGGETTO: Pratica num. 58/VQ/2007. Integrazioni alla circolare n. 13000/1999 in tema di conferimento di uffici direttivi. **ERRATA/CORRIGERE.**

IL DIRETTORE
Dr. Giuseppina Maria Ricci

Com	30/11/2007
Pro	064449175

Segnalo che nella comunicazione relativa alla circolare indicata in oggetto, trasmessa con nota protocollo n. 24976/2007 è stato indicato, per mero errore materiale, quale numero di fax cui confermare l'avvenuta diramazione a tutti i magistrati il numero 064449175 invece del numero **064457175**.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Donatella Ferranti)